



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 185

Del 28/02/2023

DIRIGENZA AREA 3

Ragioneria e Finanziamenti Europei

Proposta n. 46 del 27 febbraio 2023

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - Affidamento diretto del Servizio “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - CUP C51F22003400006- CIG 964733832B

IL DIRIGENTE

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione [...]»;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]»;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

TENUTO CONTO della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

RICHIAMATA altresì la circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", in base alla quale viene stabilito che gli investimenti 1.3 e 1.4 e quindi in particolare le misure 1.3.1 (Piattaforma Digitale Nazionale Dati), 1.4.1 (Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici), 1.4.3 (Pago Pa e App IO), 1.4.4 (identità digitale) e 1.4.5 (piattaforme notifiche) non abbiano un impatto ambientale diretto; ne deriva che i soggetti attuatori di queste misure non devono quindi compilare la documentazione DNSH riportate nell'Allegato 4 degli Avvisi pubblici;

RICHIAMATO il conseguente Decreto n. 195/2022 PNRR del 27/12/2022 del dipartimento della Trasformazione digitale con il quale viene approvato "l'Allegato 4 DNSH - Aggiornamento - non applicabilità", da applicare agli Avvisi relativi alle Misure, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 M1C1 PNRR pubblicati, circa la non applicabilità del principio DNSH alle Misure riguardanti gli Investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1 Componente 1 del PNRR, dando atto che eventuali previsioni relative all'applicazione del principio del DNSH presenti negli Avvisi emanati a valere sul PNRR - Missione 1 Componente 1 Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 sono da ritenersi non applicabili se confliggenti con le istruzioni contenute nell'aggiornamento all'Allegato DNSH, rimanendo invariate tutte le restanti previsioni dei medesimi Avvisi e gli Allegati diversi dall'Allegato 4.

VISTO l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al

momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

RITENUTO ai sensi del medesimo art. 47, comma 7 del DL 77/2021, di poter derogare all'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del medesimo DL 77/2021, tenuto conto delle linee guida ministeriali di cui al DPCM 7.12.2021, le quali al paragrafo 6 consentono tra l'altro una deroga per "affidamenti diretti per importi di modico valore" quale è il presente affidamento (vedi pareri MIT n. 753/2020 e n. 764/2020 sulle caratteristiche degli affidamenti di modico valore);

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli "strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A." (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o dalle centrali regionali (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Sistema telematico regionale, ecc.);

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla merceologia di cui al presente affidamento e che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative idonee a soddisfare i fabbisogni dell'Ente, in quanto le necessità connesse alla realizzazione del progetto PNRR in questione sono strettamente legate ai software già in uso e per i quali viene prevista l'integrazione con apposito modulo aggiuntivo, che consentirà di gestire in modo completamente automatizzato le fasi di invio dati alla PND e di aggiornare in tempo reale il database con i dati relativi alla data di notifica, senza interventi manuali da parte dell'operatore per la riconciliazione delle notifiche alle posizioni, garantendo pertanto la massima efficacia nella gestione delle pratiche sanzionatorie;

VISTO l'art. 53, comma 1, DL 77/2021 recante "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici" a tenore del quale "1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento";

CONSIDERATO che il presente affidamento è di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

PRESO ATTO che le stazioni appaltanti di Comuni non capoluogo, nelle procedure degli appalti PNRR per gli acquisti di lavori, servizi e forniture, devono rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 37 comma 4 del codice dei contratti (ricorso a centrali di committenza o a soggetti aggregatori qualificati/unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza/associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento/ricorso alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta);

RICHIAMATO l'art. 10 del DL 176/2022 (DL Aiuti-quater), ai sensi del quale l'obbligo di cui all'art. 37 comma 4 D.Lgs. 50/2016 per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (€ 139.000,00 per forniture e servizi);

RITENUTO pertanto di poter procedere autonomamente con l'affidamento del servizio, ricorrendo i presupposti dell'art. 10 del D.Lgs. 176/2022;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTI altresì l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

RICHIAMATA la dichiarazione della Dirigente Selene Preve di astensione dalle attività che coinvolgono le ditte C&C Sistemi s.r.l. e Maggioli S.p.A. per il possibile configurarsi in astratto di un potenziale conflitto di interessi con riferimento ad eventuali contratti stipulati dall'Ente a decorrere dal 2021 con le ditte in questione (prot. 12848/2021);

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

RITENUTO che la Dott.ssa Antonella Santi, titolare di posizione organizzativa per la gestione amministrativa del Servizio Informatica risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma, come risulta da apposita dichiarazione sottoscritta dalla Dott.ssa Antonella Santi;

Tutto ciò premesso

RICHIAMATA la pubblicazione in data 12 settembre 2022 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali – Comuni: settembre 2022” del PNRR;

RICHIAMATA la deliberazione n. 119 del 01/07/2022 con cui la Giunta Comunale ha espresso indirizzo favorevole alla partecipazione del Comune di Finale Ligure agli avvisi finanziati da risorse PNRR emessi in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che il Comune di Finale Ligure è risultato destinatario delle risorse messe a disposizione dal bando in questione per l'importo complessivo di € 32.589,00, giusto decreto di finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 131 - 1 / 2022 del 20.10.2022;

CONSIDERATO CHE per i Comuni con popolazione residente compresa tra i 5.001 e i 20.000 abitanti l'avviso prevede:

- l'obbligo di attivare due servizi relativi a due distinte tipologie di atti;

- l'obbligo di attivazione del contratto o dei contratti con il fornitore o i fornitori entro 90 giorni dalla data della notifica di ammissione a finanziamento (e pertanto entro il 03/04/2023) e della conclusione del piano di migrazione entro 180 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore;

DATO ATTO che il Comune di Finale Ligure ha presentato domanda per attivare i seguenti due servizi tra quelli disponibili nel bando:

- Notifiche Violazioni al Codice della Strada (scelta obbligatoria);
- Notifiche Violazioni extra Codice della Strada;

DATO ATTO che rispetto all'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di suddivisione in lotti, i 2 servizi contenuti nella candidatura, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, non saranno suddivisi in lotti prestazionali, in conformità alle specializzazioni nel settore dei servizi digitali, nel rispetto del principio di non artificioso frazionamento dell'appalto, ex art 35 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che i servizi per i quali è stata presentata candidatura sono gestiti entrambi dall'applicativo denominato "Concilia" fornito dalla Maggioli S.p.A., e che pertanto le proposte presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA offerte dalla ditta Maggioli S.p.A. risultano indubbiamente quelle che garantiscono la maggior efficacia nella gestione delle notifiche digitali, considerata la piena integrazione con l'applicativo in uso presso il Comune di Finale Ligure;

CONSIDERATO che, in relazione al principio di rotazione, esso viene rispettato in quanto oggetto del presente affidamento è un nuovo servizio avente contenuto sostanziale e principale innovativo e completamente diverso dal precedente affidamento;

DATO ATTO che l'affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze nel settore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020, atteso che trattasi di operatore economico di primario rilievo nazionale e di chiara fama in relazione alla pluriennale operatività nel settore dei servizi informatici per la P.A.;

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) ex art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, non essendo rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, in quanto i servizi non vengono svolti in luoghi ove l'amministrazione ha disponibilità giuridica, ma eseguiti da remoto nell'azienda dell'affidatario;

RITENUTO di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore mediante ODA su MEPA;

VISTE le caratteristiche dei prodotti offerti dalla Maggioli S.p.A. sul MEPA, come più dettagliatamente indicate nelle schede tecniche presenti sul mercato elettronico:

- fornitura di apposito software denominato Connettore PND Concilia, in base al quale potranno essere gestiti in modo completamente automatizzato le fasi di invio dati alla PND e di aggiornamento in tempo reale del database con i dati relativi alla data di notifica;
- fornitura del modulo software "Concilia_extra CdS" per la Gestione delle violazioni amministrative extra Codice della Strada;
- Servizi di attivazione, comprendenti le attività di installazione e configurazione, n. 6 ore di formazione all'uso;
- Assistenza software;

CONSIDERATO che i prodotti offerti sul MePA in relazione al progetto “Piattaforma notifiche digitali” dall’operatore Maggioli S.p.A. sono rispondenti ai requisiti tecnici fissati dall’AGID e pienamente idonei sotto il profilo tecnico-funzionale-prestazionale a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico specifici sottesi all’affidamento, e che, pertanto, sono soddisfatti i principi di qualità della prestazione e di efficacia, come stabiliti dall’art. 30, comma 1, DLgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a consentire al Comune il conseguimento del finanziamento previsto dalla misura 1.4.5, ossia in base a quanto indicato alla lett. D dell’allegato 2 dell’avviso del finanziamento 1.4.5. "Il processo di integrazione e attivazione dei servizi di notifica si intende concluso con esito positivo al momento in cui viene prodotto dalla PA l’esito del processo di integrazione sopra citato, e viene fornita evidenza dell’invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per ciascuno dei due servizi appartenenti alle tipologie di atti definite nel paragrafo C di questo allegato (l’evidenza consiste nella verifica del codice IUN e del codice tipologia atto delle notifiche)";

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata come segue:

- Connettore Concilia CDS: € 10.500,00 IVA esclusa (€ 12.810,00 IVA inclusa) – codice MEPA SCNotificheCDS2;
- Connettore Concilia extra-CDS: € 6.500,00 IVA esclusa (€ 7.930,00 IVA inclusa) – codice MEPA SCNotificheExCDS2;

DATO ATTO che l’importo di € 20.740,00 è totalmente finanziato dal citato decreto n. 131 - 1 / 2022 del 20.10.2022;

DATO ATTO inoltre:

- dell’assenza del doppio finanziamento di cui all’art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
- è stata resa, nell’ambito del DGUE, dichiarazione relativa ai requisiti PNRR per operatori economici, ai sensi dell’art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, limitatamente all’assolvimento, al momento della presentazione dell’offerta stessa, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, essendo gli altri requisiti derogati in quanto trattasi di affidamento di modico valore;

DATO ATTO che le tempistiche di progetto indicate nelle schede tecniche presenti sul MEPA in corrispondenza dei codici prodotto SCNotificheCDS2 e SCNotificheExCDS2, sono coerenti con i termini di conclusione del progetto, come da cronoprogramma della candidatura, previsti in 180 gironi dalla data di contrattualizzazione dell’affidatario e che in caso di mancato rispetto delle tempistiche di progetto:

- sarà applicata una penale stabilita per ogni giorno solare di ritardo, nella misura dello 0,5% dell’importo contrattuale di affidamento, da detrarre sulle fatturazioni intermedie previste nell’offerta economica, a partire dalla seconda attività prevista nell’allegato cronoprogramma;
- la stazione appaltante potrà procedere a compensare, nel rispetto della normativa fiscale, gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, anche di corrispettivo;
- la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle medesime penali;

- l'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 2, DL 77/2021, ha acquisito una autocertificazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici; ha verificato la regolarità del DURC e verificherà l'assenza di motivi di esclusione mediante consultazione del Casellario Informativo dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), e può procedere all'immediata stipula del contratto, sotto condizione risolutiva dell'eventuale accertamento postumo del difetto dei requisiti;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi dell'art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 53, comma 2, DL 77/2021 e dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «8. [...] Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari»;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) della Legge n. 108/2021, il quale dispone che «In relazione alle procedureavviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'affidatario nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, e che il contratto riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

DATO ATTO che il RUP, secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022, recante «individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC», ha provveduto all'acquisizione del CIG ordinario: CIG: 964733832B;

DATO ATTO che il CUP attribuito al presente progetto è il seguente: C51F22003400006;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento, pari ad € 17.000,00 IVA esclusa (pari a € 20.740,00 IVA inclusa), che verrà fatturato in un'unica soluzione, all'evasione delle attività necessarie per il conseguimento del finanziamento, trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023 alla seguente codifica di bilancio 01.08-1.03.02.19.000 Capitolo 02072000 "PNRR - M1C111.4.5 - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP C51F22003400006 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" del Bilancio di Previsione 2023-2025 – Esercizio 2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
 - il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
 - la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 05.01.2023 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance";
 - la deliberazione di Giunta n. 23 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025;
 - l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 in materia di accertamento di entrate;
- nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. Di accertare la somma di € 32.589,00 a titolo di contributo a valere sui fondi PNRR riferiti al progetto Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Servizio "Piattaforma notifiche digitali" a

favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, imputando l'entrata al capitolo 00302000 “PNRR - M1C1I1.4.5 - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP C51F22003400006 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – codice di bilancio 2.01.01.01.003 Cap. 302 sul bilancio di previsione 2023-2025 – esercizio 2023.

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, il servizio relativo all'attivazione della “*Piattaforma notifiche digitali*” mediante ODA su MEPA (codici MEPA SCNotificheCDS2 e SCNotificheExCDS2) all'operatore economico sotto indicato:

ANAGRAFICA	Maggioli S.p.A.
INDIRIZZO	Via del Carpino, 8
CAP	47822
LOCALITA'	Santarcangelo di Romagna
PROVINCIA	RN
STATO	Italia
P.IVA	02066400405
CODICE FISCALE	02066400405

3. Di impegnare pertanto in favore della Maggioli S.p.A. la spesa di complessivi € 20.740,00 alla codifica 01.08-1.03.02.19.001 Capitolo 02072000 “PNRR - M1C1I1.4.5 - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP C51F22003400006 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” “del Bilancio di Previsione 2023-2025 – Esercizio 2023, finanziato con i fondi PNRR di cui al punto 1 del dispositivo.
4. Di dare atto che:
- il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di attivare due servizi dell'ente sulla piattaforma notifiche digitali di cui all'art. 26 del DL 76/2020 e pertanto conseguire il finanziamento previsto dalla misura 1.4.5 PNRR;
 - l'oggetto del contratto è il servizio di attivazione dei due servizi indicati nella candidatura al bando PNRR Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4 “*SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE*” - “*Piattaforma notifiche digitali*” ;
 - la forma e la stipula seguiranno le regole di e-procurement del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA;
 - la modalità di scelta del contraente è individuata nell'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
 - le clausole contrattuali sono specificate nella scheda tecnica dei beni offerti sul MEPA, nonché dalla corrispondenza tra le parti;
 - le funzioni relative il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi

dell'art. 31 del D.Lgs.50/16 e di Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 sono conferite alla Dott.ssa Antonella Santi, posizione organizzativa del servizio Informatica gestione amministrativa;

- che il CUP attribuito al presente progetto è il seguente: C51F22003400006;
- che il CIG attribuito al presente progetto è il seguente: 964733832B;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa sulla trasparenza.

MOVIMENTI CONTABILI

ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO/ ACCERTAMENTO	IMPORTO
2023	00302000	Nuovo ACC	€ 32.589,00
2023	02072000	Nuovo IMP	€ 20.740,00

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Antonella Santi / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
ANTONELLA SANTI / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate